

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PESENTI, MARIS e GIANQUINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1967

#### Sulla impugnabilità delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La straordinarietà del cessato Tribunale speciale per la difesa dello Stato istituito con la legge del 25 novembre 1926, n. 2008, è dimostrata:

a) dal compito istituzionale che gli era affidato della difesa del regime fascista;

b) dalla qualità dei membri del collegio giudicante, estranei tutti — tranne l'accusatore ed il relatore — all'ordine giudiziario;

c) dalla procedura seguita, che era quella per l'esercito in tempo di guerra;

d) dalla dipendenza di quel Tribunale dal Ministro della guerra;

e) dalla estraneità dall'ordinamento giuridico allora vigente o delle pene o dei delitti preveduti nella legge costitutiva;

f) dalla inimpugnabilità delle sue sentenze.

Il regio decreto-legge 29 luglio 1943, numero 668, lo sopprime ed il decreto-legge del 27 luglio 1944 n. 159 dispose l'annullamento delle sentenze pronunciate in base alle disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Il decreto-legge successivo del 5 ottobre 1944, n. 316, dispose, poi, una revisione spe-

ciale delle sentenze di quel Tribunale, quando talune condizioni od una sola di esse fossero concorse a determinare la decisione.

L'applicazione di queste norme, però, incontrò subito difficoltà notevoli sia per la interpretazione generalmente restrittiva che delle norme stesse si fece, sia perchè — a distanza di tempo — riusciva assai difficile se non proprio impossibile dimostrare la sussistenza delle condizioni per la revisione, di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge menzionato.

L'esperienza, poi, ha dimostrato che a queste difficoltà, che qualificiamo intrinseche, si aggiunge un inconveniente assai serio il quale fa sì che una parte certamente imponente di quelle decisioni rimangono praticamente senza rimedio alcuno, pur essendo vivo, nella coscienza nazionale, il convincimento che quel Tribunale, nel trattare tutta la « materia » di cui era competente, lo fece sempre con rito « guerresco », fazzioso ed intimidatorio.

È questo il caso dei reati allora definiti spionaggio, di « attentato ai pubblici poteri », e così via.

Il principio costituzionale sopravvenuto, che sancisce l'obbligo della motivazione e l'impugnabilità di ogni provvedimento giu-

risdizionale, rende ora più evidente la necessità di disporre per le sentenze di quel Tribunale, non una particolare revisione, ma un regolare giudizio di appello per modo che i giudici possano a buon diritto riesaminare la intera materia ad essi sottoposta senza limitazioni, finendo queste col costituire una inammissibile discriminazione.

Il disegno di legge presente vuole riparare a tale stato di cose e sanare palesi ingiustizie, disponendo il diritto a richiedere il giudizio di appello delle sentenze emanate dal Tribunale speciale che non sono già state annullate. Si tratta in sostanza di una riapertura dei termini in applicazione delle norme costituzionali.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Tutte le sentenze emanate dal cessato Tribunale speciale per la difesa dello Stato possono essere sottoposte a giudizio di appello su richiesta dell'interessato o degli eredi o del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

#### Art. 2.

L'appello potrà essere proposto entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con dichiarazione depositata presso una delle Sezioni della Corte d'appello di Roma, unitamente ai motivi del gravame.

#### Art. 3.

L'appello è regolato secondo le norme stabilite nel titolo III, capo I, del Codice di procedura penale vigente.